



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

MILANO, 14 DICEMBRE 2021

Spettabile Clientela

**OGGETTO: DECRETO FISCO-LAVORO- LE NOVITA' CHE A NOI
INTERESSANO DI PIU'**

Riapertura dei termini per l'invio delle domande di Cassa Integrazione

In particolare, la disposizione prevede che i termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, collegati all'emergenza epidemiologica Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate e non accolte, sono possono essere considerate validamente presentate.

Trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili

Con l'articolo 8 - comma 1, lettera a) - si modifica l'articolo 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, estendendo all'anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

non sia computabile ai fini del periodo di comparto. Le disposizioni sono state recepite dall'Inps con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021.

Alla lettera c), invece, si aggiunge il comma 7-bis all'articolo 26 del D.L. 18/2020, prevedendo che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio è erogato dall'INPS, per un importo pari a 600 euro per lavoratore (previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda in via telematica), nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.

Congedi parentali

Con l'articolo 9 si reintroduce per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall'età nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena.

Per i genitori di figli conviventi minore di anni 14 o di figli con disabilità grave a prescindere dall'età, per i periodi di astensione è riconosciuta:

- per i lavoratori dipendenti: un'indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del D.lgs.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

2

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021 - durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio - possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

- per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS: un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di maternità;
- per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell'INPS: un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, il genitore lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all'altro. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021.

Le modalità operative per accedere ai benefici devono essere stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Cassa integrazione art 11 comma 1

L'articolo 11, comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

I trattamenti di integrazione salariale possono essere richiesti:

- dai datori di lavoro che non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.;
- esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni). L'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Il comma 2, invece, introduce un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

Anche per detti trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria, i datori di lavoro devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), a prescindere dalla durata di quest'ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l'accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le prime istruzioni operative relative al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale sono state fornite dall'Inps con il messaggio 4034 del 18 novembre 2021, mentre le modalità di applicazione complete sono state diramate con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021.

Art. 13 lettera c) comma 1 nuove previsioni in merito al D.lgs. 81/2008

Tra le varie disposizioni, la lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 13, relativo alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui competenza viene estesa all'Ispettorato nazionale del lavoro. Viene inoltre stabilito che ASL e Ispettorato promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza a livello provinciale.

In quali casi si potrà procedere alla sospensione dell'attività imprenditoriale-attenzione ai lavoratori occasionali (art.14 lettera d))

Viene disposto che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (**mancato invio dell'Unilav**) ovvero inquadrato **come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

5

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

Viene inoltre previsto che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004, prevista in caso di inosservanza delle norme di legge o di contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni indicate. Torneremo sull'argomento, con altra circolare di approfondimento, perché temiamo che non venga ben compresa la portata di questa novità.

Assegno unico e universale

L'articolo 17, comma 1, aumenta di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160/2019. **Questo importante argomento sarà oggetto di altra circolare di approfondimento che seguirà alla presente.**

Art. 12 – quinquies: novità importanti a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

Viene disposto che le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del D.L. 179/2012. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale. L'INPS, accertata la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Inoltre, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (è demandato ad un decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di adottare le relative modalità di attuazione). Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

7

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

L'efficacia delle misure agevolative è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Si allega alla presente, ad ogni buon conto, il testo del decreto fisco lavoro. A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE
SPA STP**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015